REGIONE PIEMONTE

Direzione RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

DETERMINAZIONE NUMERO: 420 DEL: 05 SET. 2017

Codice Direzione: A11000 Codice Settore: A1103A

Legislatura: 10 Anno: 2017

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: il dirigente del settore

Oggetto

Determina di ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/1981 a carico di ROSSINO ELENA (40PAR2013). Violazione LR19/09.

VISTI gli atti trasmessi con nota prot. n. 1540 del 15/04/2014 ENTE DI GESTIONE DELLE RISERVE PEDEMONTANE E DELLE TERRE D'ACQUA a carico della signora **ROSSINO ELENA**, nata a Novara, il 07/03/1984 e ivi residente in VIA VALSESIA 7, nei confronti del quale con processo verbale n. 21-22 del 26/03/2013 elevato da Agenti di PG, per i fatti constatati in località "Deresio" nel Comune di S. NAZZARO SESIA, è stato accertato quanto segue:

1. violazione dell'art. 38.1. let.c in combinato disposto con l'art. 11 c. 1 della L.R. n. 32/1982.: circolazione con mezzo motorizzato in percorso fuori strada interno al parco regionale con segnaletica di divieto;

2. violazione al combinato disposto dell'art.8 c. 7 L.R. n. 19/9, dell'art. 55 c. 14, dell'art. 13 LR 20/1987 e s.m.i.: introduzione di cani di qualsiasi razza, anche al guinzaglio, al di fuori delle aree attrezzate individuate e segnalate dall'Ente Parco;

CONSTATATA la regolarità della contestazione delle suddette violazioni;

ATTESO altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini richiesta di audizione personale e scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

VISTO l'art. 55 c. 20 della Lr 19/2009;

VISTO in particolare gli art 38.1. let.c in combinato disposto con l'art. 11 c. 1 della

COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA - Prot 0001768 del 15/09/2017 Tit I Cl 7 Fasc

L.R. n. 32/1982 della medesima legge

VISTO in particolare gli art 8.7 della L.R. n. 19/09 e 13 LR 20/1987 s.m.i. come sanzionato dall'art. 55.14 della medesima legge;

RITENUTA perciò la fondatezza delle violazioni accertate;

VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689;

ATTESO che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.3.2001 n. 165;
Visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n.23;

D E T E R M I N A

in Euro 200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per il primo profilo di illecito e in Euro 100,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per il secondo profilo di illecito e in Euro 09,00 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

ai sunnominati di pagare la somma complessiva di **Euro 309,00** di cui Euro 300,00 a titolo di sanzione e Euro 09,00 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ***mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative - Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143*** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72. In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione. Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvochè il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Torino, lì 05 SET. 2017

AD

Il Dirigente
Responsabile del Settore
Dott. Fabrizio ZANELLA

COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA - Prot 0001768 del 15/09/2017 Tit I Cl 7 Fasc